

COMUNE DI RADDUSA

(PROVINCIA DI CATANIA)

C.A.P. 95040 Via Garibaldi 2
C.F. 82001950870 Centralino 095/662323 – 662060 – fax 095 662982

ORDINANZA N° 41 DEL 02/09/2016

Oggetto: Disciplina traffico in occasione della XXII^a Festa del Grano

IL SINDACO

Premesso :

- che dal 9 all'11 settembre p.v. si svolgerà la XXII^a Festa del Grano;
- che per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, si rende necessario regolamentare il traffico interno e la viabilità ;
- che è utile adottare idonei provvedimenti come da Leggi e normative in materia di Circolazione stradale ;

Visto l'art.7 del D.L. 285/92;

Visto l'art. 54 comma 1 lett. d) del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto l'art. 7 della L. 13.06.1991 ;

Viste le leggi vigenti in materia ;

Visto L'OREL vigente della Regione Siciliana;

ORDINA

A decorrere dalle ore 16.00 del 10 settembre 2016 e sino al termine della manifestazione i seguenti obblighi e divieti:

a) **divieto di sosta e di transito** nelle seguenti vie:

VIA GARIBALDI- VIA MACHIAVELLI- VIA F. SOLLIMA-VIA BELLINI-PIAZZA CARLO ALBERTO-VIA CAVOUR-VIA A. MANZONI-VIA REG. MARGHERITA-

2. A decorrere dalle ore 08.00 dell' 11 settembre 2016 e sino al termine della manifestazione i seguenti obblighi e divieti:

a) **divieto di sosta e di transito** nelle seguenti vie:

VIA GARIBALDI- VIA MACHIAVELLI- VIA F. SOLLIMA-VIA BELLINI-PIAZZA CARLO ALBERTO-VIA CAVOUR-VIA A. MANZONI-VIA REG. MARGHERITA-

Divieto di circolazione a tutti i veicoli nelle seguenti piazze e vie:

PIAZZA UMBERTO I - PIAZZA DELLA VITTORIA - VIA REG. MARGHERITA - PIAZZA MILITE IGNOTO - VIA DI SALVO DA VENERDI' 9 A DOMENICA 11 SETTEMBRE DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 00:30-

In deroga a quanto disposto possono accedere alle aree interdette i veicoli adibiti a:
Servizio di Polizia, Soccorso e organizzazione:
Trasporto Autorità;
Trasporto dei gruppi folkloristici;
Servizio operatori.
Trasporto disabili.

SPECIFICA

Che in virtù della presente ordinanza la circolazione verrà deviata nelle vie limitrofe a quelle interessate dalle manifestazioni.

COMUNICA

E' vietata l'occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti ambulanti senza la prescritta autorizzazione comunale.

A norma dell'art.3 comma 4 L. 07/08/90 n° 241, si avverte che , avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR.

Copia della presente sarà trasmessa al Comando Stazione Carabinieri Raddusa.

I Vigili Urbani e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.


IL SINDACO
Geom. Cosimo MAROTTA